

AI LEGAL AND BEST PRACTICE



A cura di Mariamichahela Li Volti

“Raccolta ed analisi della giurisprudenza sulla AI (intelligenza artificiale) nella Pubblica Amministrazione con individuazione degli ambiti più ricorrenti e documentazione operativa di altri enti pubblici ed in generale della Pubblica Amministrazione.”

Sommario

PARTE I REPERTORIO GIURISPRUDENZIALE	4
Introduzione	4
IA E DIRITTO DI ACCESSO	4
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 6 giugno 2025 N. 4929	4
PROFILI REPUTAZIONALI E ALGORITMI	5
Cassazione civile sez. I, sentenza n. 14381/2021	5
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28358/2023	5
USO DELL'IA NEGLI APPALTI PUBBLICI	5
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 4857/2025	5
Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 7891/2021	6
USO DELL' IA NEI CONCORSI PUBBLICI	7
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 febbraio 2020 n. 881	7
Consiglio di Stato sezione VI sentenza n. 2270/2019	8
Consiglio di Stato sezione VII sentenza n. 2953/2024	8
Tar Napoli, sez. III, sent. n. 07003/2022	9
Tar Lazio sezione IV ter 6708/2025	9
Tar Lazio, sez. IV ter, sentenza 09610/2025	10
DIRITTO D'AUTORE	10
Cassazione civile sez. I, sentenza, 16 gennaio 2023, n. 1107	10
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI BREVETTUALI	11
Ufficio europeo brevetti, 27/01/2020	11
USO DELL'IA NELL'AMBITO GIURIDICO/PROCESSUALE	11
Tribunale Firenze Sez. spec. Impresa, 14/03/2025	11
CORTE DI GIUSTIZIA UE	12
Corte di Giustizia UE, 27/02/2025, C-203/22	12

INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI SISTEMI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	13
Consiglio di Stato, sezione Consultiva per gli atti normativi, Adunanza di Sezione del 12 marzo 2024 n. 440	13
PARTE II BEST PRACTISES	14
Introduzione	14
Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione Edizione 2024-2026 Aggiornamento 2025 - AGID	15
Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari	16
Cyber Resilience Act (CRA)	16
L'esperienza del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano	17
Linee guida rivolte agli avvocati per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai modelli linguistici di grandi dimensioni e dalla intelligenza artificiale generativa (rapporto FBE giugno 2023)	17

Introduzione

L'ingresso dell'Intelligenza Artificiale (IA) nella Pubblica Amministrazione (PA) non è solo una sfida per la modernizzazione e la digitalizzazione, ma un vero e proprio cambiamento paradigmatico destinato a rivoluzionare l'impianto organizzativo, rendendo i processi più snelli ed efficaci.

In questo scenario in rapida evoluzione, il quadro normativo – sia a livello unionale con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), che a livello nazionale con la recente Legge 17 settembre 2025, n. 132 sull'Intelligenza Artificiale – si pone l'obiettivo di tracciare il perimetro entro cui le amministrazioni dovranno muoversi per un'adozione antropocentrica e affidabile dell'IA.

La selezione giurisprudenziale, sia nazionale che comunitaria, contenuta nel presente dossier, evidenzia come la legalità amministrativa sia presidiata da principi di nuova creazione giurisprudenziale. In particolare, i principi di trasparenza algoritmica, di verificabilità dei risultati, di libero accesso ai parametri utilizzati dagli algoritmi e di specificazione delle modalità di applicazione dell'IA, si pongono come corollario dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità. L'obiettivo di questo lavoro è fornire una bussola operativa per garantire che l'innovazione tecnologica sia sempre al servizio del cittadino e della legalità.

IA E DIRITTO DI ACCESSO

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 6 giugno 2025 N. 4929

Agenzia regionale per l'erogazione di contributi pubblici – Diritto di accesso alla decisione algoritmica - principio di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività e non discriminazione

Abstract: La sentenza del Consiglio di Stato consolida l'orientamento sulla trasparenza algoritmica, stabilendo che le difficoltà tecniche legate all'uso di sistemi di IA da parte della Pubblica Amministrazione non possono rappresentare un ostacolo al fondamentale diritto di accesso agli atti amministrativi. Il Collegio ribadisce che l'opacità dei sistemi automatizzati non può sacrificare il principio di conoscibilità dell'azione amministrativa, imponendo alla PA di garantire la verificabilità e la spiegabilità dei processi decisionali anche nell'era digitale. Una volta chiarito che la Pubblica amministrazione, per il suo ruolo istituzionale e funzioni attribuite detiene la documentazione oggetto dell'istanza di accesso, ovvero ne acquisisce d'ufficio la disponibilità presso altri soggetti (art. 18 l. 241/90), nel caso in cui l'esercizio dell'attività amministrativa venga demandata ad algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata (la richiesta di accesso aveva ad oggetto gli atti di erogazione di contributi agricoli a favore di un terzo e motivata da ragioni difensive) la pubblica amministrazione non può allegare a giustificazione del proprio diniego la non conoscibilità immediata e diretta dei meccanismi informatici di gestione, né può ostentare oneri economici per l'estrapolazione del dato. Il Collegio coglie l'occasione per ribadire gli ormai consolidati principi in tema di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica, precisando che: il primo si sostanzia nella considerazione per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; il secondo si sostanzia nella considerazione per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; ed infine il terzo si sostanzia nella considerazione per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici. In definitiva, alla luce dei tali principi non sono opponibili – a maggior

ragione nei confronti di un diritto quale quello all'accesso agli atti amministrativi, costituente una articolazione fondamentale del principio di trasparenza – le difficoltà conoscitive derivanti dall'utilizzo, nell'esercizio dell'attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata.

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202502659&nomeFile=202504929_11.html&subDir=Provvedimenti

PROFILI REPUTAZIONALI E ALGORITMI

Cassazione civile sez. I, sentenza n. 14381/2021

Innovazione tecnologica – utilizzo algoritmi per la profilazione reputazionale su piattaforma web - consenso

Abstract: la Suprema Corte affronta il tema della validità del consenso al trattamento dei dati personali nell'ambito di sistemi che utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale per la profilazione reputazionale. Il caso riguarda una piattaforma web con archivio informatico finalizzata all'elaborazione di profili reputazionali di persone fisiche e giuridiche mediante un algoritmo di calcolo per stabilire punteggi di affidabilità. La Cassazione stabilisce un principio fondamentale: il consenso non può considerarsi validamente prestato se lo schema esecutivo dell'algoritmo e gli elementi che lo compongono restano ignoti o non conoscibili da parte degli interessati. La sentenza introduce così il concetto di "trasparenza algoritmica" come requisito essenziale per la validità del consenso, sottolineando l'importanza della consapevolezza dell'interessato rispetto ai processi decisionali automatizzati che lo riguardano.

<https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/05/Cass.-Civ.-Sez.-I-25-maggio-2021-n.-14381.pdf>

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28358/2023

Innovazione tecnologica – utilizzo algoritmi per la profilazione reputazionale su piattaforma web - consenso

Abstract: la Corte di Cassazione si pronuncia in merito all'uso di algoritmi per la valutazione reputazionale. La sentenza riguarda una piattaforma web che, attraverso un algoritmo, elaborava profili reputazionali di persone fisiche e giuridiche al fine di contrastare la creazione di profili artefatti e calcolare in modo imparziale il "rating reputazionale" dei soggetti censiti. La Suprema Corte stabilisce un principio chiave: l'adesione a una piattaforma web da parte degli utenti non può includere implicitamente l'accettazione di un sistema automatizzato di valutazione dei dati personali se lo schema esecutivo dell'algoritmo e gli elementi considerati non sono resi conoscibili. Viene così ribadito e ampliato il principio della trasparenza algoritmica già enunciato nella sentenza n. 14381/2021, rafforzando l'obbligo di disclosure nei confronti degli utenti quando si utilizzano sistemi di IA per valutazioni che incidono sulla loro sfera personale.

<https://www.ilcaso.it/sentenze/legittimita/29981/Persone?Consenso-e-informazione-quando-i-dati-personali-sono-destinati-ad-essere-lavorati-da-un-algoritmo>

USO DELL'IA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 4857/2025

Atto amministrativo – Utilizzo dell'algoritmo – Decisione amministrativa algoritmica – Codice Sorgente – Accesso - Ammissibilità.

Abstract. La vicenda nasce nell'ambito di una procedura di gara telematica per l'affidamento di servizi di raccolta e trasporto rifiuti. La società ricorrente era stata esclusa dalla gara perché il sistema informatico aveva rilevato una discordanza tra l'impronta informatica (codice hash) dichiarata in fase di marcatura temporale e quella del file effettivamente caricato a sistema (fase di upload). La società impugnava l'esclusione, invocando il malfunzionamento della piattaforma digitale (gestita da terza) e chiedeva alla Stazione Appaltante di poter accedere non solo ai file di log, ma all'intero codice sorgente del software di gara, ritenendo che solo un'analisi approfondita dell'algoritmo potesse rivelare eventuali "bug" o anomalie che avrebbero alterato i dati caricati. La Stazione Appaltante e il gestore della piattaforma si opponevano all'ostensione del codice sorgente, invocando la tutela della proprietà intellettuale e del segreto commerciale. Il giudice di primo grado negava l'accesso al codice, ritenendo che la documentazione tecnica già fornita (i log di sistema) fosse sufficiente a ricostruire l'accaduto. Il Consiglio di Stato, a rigetto dell'appello, conferma la legittimità del diniego di accesso al codice sorgente, ritenendola la non applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 30, comma 2, lett. a), disposizione quest'ultima che, invece, disciplina, codificando sul punto gli approdi della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, i principi che devono governare l'adozione dei "provvedimenti per algoritmi" (principio di trasparenza; principio di non esclusività della decisione algoritmica principio di non discriminazione: cfr. ex multis, Consiglio di Stato, 8 aprile 2019, n. 2270). Procedendo all'analisi del procedimento nel quale nella "fase 1" del procedimento, il software si limita a memorizzare le impronte digitali dei file calcolati dai partecipanti, mentre nella "fase 2", il software raffronta tali impronte con quelle dei file effettivamente caricati sulla piattaforma, restituendo unicamente un dato di conformità o difformità delle impronte medesime, il Consiglio di Stato osserva che la decisione assunta dalla Stazione appaltante non possenga i requisiti di decisione automatizzata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 36/2023, bensì un'attività strumentale che non esclude il fattore umano. Di conseguenza, l'accesso al codice sorgente — bene protetto da segreto commerciale e proprietà intellettuale — non è garantito in via generale, ma resta subordinato al rigido regime dell'accesso difensivo previsto dall'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici. La pronuncia stabilisce che l'ostensione del codice è legittima solo ove sia dimostrata la sua "stretta indispensabilità", intesa come impossibilità di accertare la verità dei fatti attraverso mezzi meno invasivi, quali i file di log o i report tecnici; pertanto, in assenza di prove concrete di malfunzionamento, le istanze di accesso meramente esplorative volte a sondare la sicurezza del sistema devono essere respinte per preservare il principio di proporzionalità e i diritti del titolare del software.

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202500441&nomeFile=202504857_1.1.html&subDir=Provvedimenti

Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 7891/2021

Gara pubblica di fornitura di dispositivi medici - interpretazione del bando - differenza tra nozione di algoritmo nozione di intelligenza artificiale –

Abstract: il Consiglio di Stato si pronuncia sulla legittimità dell'utilizzo di algoritmi in procedure di appalto pubblico, specificamente in relazione alla fornitura di dispositivi medici con elevato grado di automazione. La sentenza stabilisce che, per tali forniture, non è necessario che l'amministrazione faccia espresso riferimento a elementi di intelligenza artificiale in senso stretto, essendo sufficiente il riferimento al concetto di algoritmo, inteso come insieme di istruzioni capaci di fornire un efficiente grado di automazione. Nel caso specifico, trattandosi di pacemaker dotati di una funzione continuativa di monitoraggio e regolazione del ritmo cardiaco, il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguato il riferimento a istruzioni algoritmiche per la prevenzione e il trattamento delle tachiaritmie atriali. La pronuncia fornisce così una prima importante distinzione terminologica tra "algoritmo" e "intelligenza artificiale" in ambito amministrativo. Il Consiglio di Stato osserva infatti come la nozione di algoritmo, applicata a sistemi tecnologici, è ineludibilmente collegata al concetto di automazione, ovvero sistemi di azione e controllo idonei a ridurre l'intervento umano: maggiore è il grado di estraneità dell'intervento umano e maggiore è la complessità e accuratezza dell'algoritmo che la macchina è chiamata a processare. Di tutt'altra natura è, invece, la nozione di intelligenza artificiale, in questo caso, infatti, l'algoritmo riflette dei meccanismi di machine learning e crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole software e i parametri preimpostati (come fa invece l'algoritmo "tradizionale") ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico. In sostanza, per ottenere la fornitura di un dispositivo con elevato grado di automazione, l'amministrazione non doveva far riferimento agli elementi dell'intelligenza artificiale, ma era sufficiente soffermarsi al concetto di algoritmo, ossia ad istruzioni capaci di fornire un efficiente grado di automazione, ulteriore rispetto a quello di base, sia nell'area della prevenzione che del trattamento delle tachiaritmie atriali, in modo da assecondare le esigenze della P.A., refluite nel bando di gara, in ordine alla preferenza della presenza congiunta di algoritmi di prevenzione e trattamento delle "tachiaritmie atriali".

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202104698&nomeFile=202107891_1.1.html&subDir=Provvedimenti

USO DELL' IA NEI CONCORSI PUBBLICI

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 febbraio 2020 n. 881

Amministrazione dello Stato - Atto amministrativo – Procedimento automatizzato - Discrezionalità

Abstract: La controversia decisa dalla sentenza impugnata riguarda la fase di assegnazione sede di personale docente, svolta sulla base di un algoritmo che aveva disposto i trasferimenti senza tener conto delle preferenze espresse, pur in presenza di posti disponibili nelle province indicate. In sostanza, il meccanismo straordinario di mobilità si è rivelato pregiudizievole per quei docenti, i quali sono stati trasferiti in province più lontane da quella di propria residenza o quella comunque scelta con priorità in sede di partecipazione alla procedura, benché in tali province di elezione fossero disponibili svariati di posti. Il Consiglio di Stato, adito dal ministero in grado di appello, conferma la sentenza di primo grado ma con altra motivazione, osservando come, per quanto non possa essere messo in discussione che un più elevato livello di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti, specie con riferimento a procedure seriali o standardizzate, implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale, tuttavia l'algoritmo impiegato dalla pubblica Amministrazione deve essere conoscibile e sindacabile, così come avviene per qualsiasi altro atto amministrativo. Il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento

amministrativo, il quale resta il *modus operandi* della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta delle legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere. Nel caso in cui una decisione automatizzata "produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.). In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica. In ambito matematico ed informativo il modello viene definito come HITL (*human in the loop*), in cui, per produrre il suo risultato è necessario che la macchina interagisca con l'essere umano.

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201906892&nomeFile=202000881_1.html&subDir=Provvedimenti

Consiglio di Stato sezione VI sentenza n. 2270/2019

Concorso pubblico – decisioni algoritmiche – conoscibilità del procedimento e rispetto dei principi dell'azione amministrativa

Abstract: Anche in questo caso, la controversia riguardava la nomina su classi di concorso ed ordine di scuola e di sede avvenuta sulla base di un algoritmo di cui non si conoscerebbero le concrete modalità di funzionamento. Nella sentenza il Consiglio di Stato ha ribadito che l'utilità dell'utilizzo dell'algoritmo è particolarmente evidente con riferimento a procedure seriali o standardizzate, implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale. Tuttavia, l'utilizzo di procedure "robotizzate" non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. In definitiva, dunque, l'algoritmo, ossia il software, deve essere considerato a tutti gli effetti come un "atto amministrativo informatico" ed in quanto tale esso l'utilizzo di algoritmi nella pubblica Amministrazione non può compromettere la trasparenza dei procedimenti e deve sempre consentire un controllo esterno sui criteri di selezione automatica. Spetta al giudice *ex post* di svolgere il sindacato sugli accertamenti e le valutazioni compiute in via automatica, al fin di verificare la correttezza del percorso decisionale. Compito questo che gli sarebbe precluso se la regola tecnica non fosse intellegibile, ovvero conoscibile secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza. E non sarebbe conoscibile – quindi, trasparente – la regola tecnica, se fosse precluso l'accesso ai suoi autori, al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione. Passaggi indispensabili per verificare se il procedimento robotizzato sia o meno conforme alla disciplina e alle finalità stabilite dalla normativa di riferimento. Alla luce delle riflessioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse.

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201704477&nomeFile=201902270_1.html&subDir=Provvedimenti

Consiglio di Stato sezione VII sentenza n. 2953/2024

Concorso pubblico – decisioni algoritmiche – conoscibilità del procedimento e rispetto dei principi dell'azione amministrativa

Abstract: Nel giudizio di appello proposto da alcuni candidati escluse per mancata ammissione alle prove orali, dopo aver superato la prova preselettiva, la cui valutazione era rimessa ad un software gestito da una società terza. In linea generale va ribadito come anche la pubblica amministrazione debba poter sfruttare le rilevanti potenzialità della c.d. rivoluzione digitale. In tale contesto, il ricorso ad algoritmi informatici per l'assunzione di decisioni che riguardano la sfera pubblica e privata si fonda sui prospettati guadagni in termini di efficienza e neutralità. In molti campi gli algoritmi promettono di diventare lo strumento attraverso il quale correggere le storture e le imperfezioni che caratterizzano tipicamente i processi cognitivi e le scelte compiute dagli esseri umani; In tale contesto, le decisioni prese dall'algoritmo assumono così un'aura di neutralità, frutto di asettici calcoli razionali basati su dati. In ordine all'elemento positivo derivante dal nuovo contesto di digitalizzazione non può essere messo in discussione che un più elevato livello di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti. In tale ottica lo stesso Codice dell'amministrazione digitale rappresenta un approdo decisivo in tale direzione. I diversi interventi di riforma dell'amministrazione susseguiti nel corso degli ultimi decenni, fino alla legge n. 124 del 2015, sono indirizzati a tal fine; nella medesima direzione sono diretti gli impulsi che provengono dall'ordinamento comunitario. Né vi sono ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l'utilizzo di tali sistemi all'attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse. In disparte la stessa sostenibilità a monte dell'attualità di una tale distinzione, atteso che ogni attività autoritativa comporta una fase quantomeno di accertamento e di verifica della scelta ai fini attribuiti dalla legge, se il ricorso agli strumenti informatici può apparire di più semplice utilizzo in relazione alla c.d. attività vincolata, nulla vieta che i medesimi fini predetti, perseguiti con il ricorso all'algoritmo informatico, possano perseguirsi anche in relazione ad attività connotata da ambiti di discrezionalità. Piuttosto, se nel caso dell'attività vincolata ben più rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi, potrà essere il ricorso a strumenti di automazione della raccolta e valutazione dei dati, anche l'esercizio di attività discrezionale, in specie tecnica, può in astratto beneficiare delle efficienze e, più in generale, dei vantaggi offerti dagli strumenti stessi. Nel caso di specie è stato determinante il fatto che gli appellanti non avessero contestato i punteggi. La sentenza si caratterizza per l'apertura verso sistemi algoritmici per i procedimenti discrezionali.

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202205379&nomeFile=202402953_1.1.html&subDir=Provvedimenti

Tar Napoli, sez. III, sent. n. 07003/2022

Amministrazione dello Stato - Atto amministrativo – Procedimento automatizzato - Discrezionalità

Abstract. Il principio di trasparenza impone che nelle decisioni amministrative algoritmiche il processo automatizzato sia reso non solo conoscibile nei suoi aspetti tecnici, ma anche comprensibile, mediante una spiegazione che lo traduca nella "regola giuridica" ad esso sottesa, così rendendolo intellegibile ai suoi destinatari. Ciò al fine di consentire, da un lato, il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto inciso dal provvedimento, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., dall'altro, il pieno sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202100800&nomeFile=20210511_9_20.html&subDir=Provvedimenti

Tar Lazio sezione IV ter 6708/2025

Concorso – svolgimento della prova scritta computerizzata e successiva correzione degli elaborati – improcedibilità

Abstract: La sentenza in esame riguarda un ricorso amministrativo avverso una serie di provvedimenti relativi al concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259/2017, nel quale in particolare viene impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati, ritenuto privo di garanzie tecniche e trasparenza. Per quanto il ricorso sia stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la procedura concorsuale si era conclusa con l'approvazione delle graduatorie definitive, la tematica sviluppata in ricorso apre nuovi scenari di litigiosità sull'utilizzo dell'IA applicata ai sistemi di valutazione dei concorsi pubblici, lasciando impliciti dubbi sulla compatibilità del sistema con i principi di imparzialità e trasparenza.

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202303301&nomeFile=202506708_01.html&subDir=Provvedimenti

Tar Lazio, sez. IV ter, sentenza 09610/2025

Concorso – decisione algoritmica – presupposti di sussistenza.

Abstract: La sentenza è interessante nello sviluppo del motivo di gravame "Violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.; Violazione del principio di legalità, imparzialità, trasparenza e verificabilità della correzione e valutazione delle prove di un concorso pubblico; Violazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Violazione delle linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica ex art. 3, comma 6, d.l. 80/2021; Violazione dei principi di previa conoscibilità e trasparenza della decisione algoritmica; Violazione del principio di verificabilità della decisione algoritmica; Violazione del principio di non esclusività della decisione algoritmica; Violazione dei principi e delle norme in materia di correzione e valutazione di elaborati concorsuali; Violazione del principio dell'autovincolo dell'amministrazione; Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; Ingiustizia manifesta." La sentenza ha escluso che si sia fatto ricorso ad un algoritmo, osservando che la graduazione dei punteggi, fatta ex ante, segue le chiare indicazioni metodologiche della Società fornitrice del software, fatte proprie dalla Commissione e fa, comunque, riferimento, quale obiettivo valutativo, agli indici comportamentali ed ai relativi profili di indagine relativi a ciascuno di essi, siccome approvati dalla Commissione. La sentenza ha il merito di individuare i seguenti presupposti applicativi, elaborati dalla giurisprudenza, e così elencati: 1) piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa; 2) corretto uso dell'algoritmo, dato dalla garanzia di verificabilità degli esiti e della imputabilità.

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202406896&nomeFile=20250961001.html&subDir=Provvedimenti

DIRITTO D'AUTORE

Cassazione civile sez. I, sentenza, 16 gennaio 2023, n. 1107

Riproduzione dell'immagine tramite software – tutela del diritto d'autore di chi ha realizzato l'immagine,

Abstract: la riproduzione non autorizzata di un'immagine creativa di un fiore costituisce una violazione dei diritti d'autore dell'autrice dell'immagine, anche se la creazione è stata supportata dall'utilizzo di un software.” Nel caso specifico, un architetto aveva citato in giudizio la RAI per violazione del diritto d'autore relativo a un'opera grafica digitale utilizzata come scenografia fissa per il Festival di Sanremo 2016. La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di primo e secondo grado che hanno riconosciuto la titolarità dell'opera all'architetto e condannato la RAI al risarcimento del danno. La Corte ha ribadito che il ricorso alla tecnologia digitale per la realizzazione di un'opera non preclude di per sé la possibilità di qualificare il risultato come opera dell'ingegno (nel caso affrontato si trattava di un'immagine generata “da un software), a meno che, attraverso un'attenta valutazione dei fatti e un'analisi accurata del livello di creatività implicato, non risulti che l'utilizzo della tecnologia abbia sostituito l'elaborazione creativa dell'artista. Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza la necessità di affrontare in questa sede i temi, per ora inesplorati nella giurisprudenza di questa Corte, della cosiddetta arte digitale (detta anche digital art o computer art) quale opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva.

https://dei.web.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Cass_ord_1107_2023.pdf

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI BREVETTUALI

Ufficio europeo brevetti, 27/01/2020

Abstract: l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) si esprime sulla possibilità di riconoscere un sistema di intelligenza artificiale come datore di lavoro nel contesto delle domande di brevetto. L'EPO stabilisce che le dichiarazioni con cui un richiedente affermi di aver acquisito il diritto al brevetto da un sistema di IA come suo datore di lavoro non soddisfano i requisiti degli articoli 81 e 60(1) della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC). La motivazione è chiara e netta: le macchine o i sistemi di IA non possono essere considerati datori di lavoro né possono trasferire diritti a un avente causa. Questa decisione tocca un tema fondamentale: la capacità giuridica dei sistemi di IA e la loro impossibilità, allo stato attuale del diritto, di essere titolari di diritti e obblighi nel campo della proprietà intellettuale.

<https://register.epo.org/application?documentId=E4B63OBI2076498&number=EP18275174&lng=en&npl=false>

USO DELL'IA NELL'AMBITO GIURIDICO/PROCESSUALE

Tribunale Firenze Sez. spec. Impresa, 14/03/2025

PROCESSO CIVILE – Utilizzo della strumento dell'intelligenza artificiale “ChatGPT” – Comparsa di costituzione con citazioni di sentenze inesistenti o con contenuto reale non corrisponde a quello riportato – Errore di verifica della veridicità delle ricerche effettuate – Diritto alla difesa e principio del contraddittorio — Strategia difensiva basata sulla cc.dd. allucinazioni di intelligenza artificiale – RISARCIMENTO DANNI – Allegazione, anche generica, dei danni subiti a causa dell'attività difensiva espletata – Necessità – Responsabilità aggravata – Assenza di malafede – Art. 96 c.p.c..

Abstract: il Tribunale di Firenze affronta un caso emblematico sull'uso dell'intelligenza artificiale nella pratica forense, specificamente riguardo all'utilizzo di ChatGPT per la redazione di atti giudiziari. Nel contesto di una controversia sulla violazione di diritti di proprietà industriale, uno dei difensori aveva incluso nella propria comparsa di costituzione riferimenti giurisprudenziali completamente inventati dal sistema di IA, non verificati dal legale prima della presentazione dell'atto. Il difensore ha ammesso l'errore, riconoscendo l'omesso controllo sui dati forniti dall'IA. Il Tribunale, pur rilevando il disvalore dell'omessa verifica dei riferimenti suggeriti dai sistemi di IA, ha rigettato la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo che tale condotta non rientri nell'ambito di applicazione di tale disposizione, anche considerando che le citazioni errate avrebbero semplicemente confermato una strategia difensiva già precedentemente adottata. La sentenza rappresenta uno dei primi casi in cui un tribunale italiano si pronuncia esplicitamente sulle implicazioni dell'uso di sistemi di IA generativa nell'ambito forense, evidenziando i rischi di affidamento acritico a tali tecnologie.

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=63b209b50a3d754d52825ac97c04daa66d95474e112b268088ef314a4e03a538JmltdHM9MTc2MTg2ODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=159ebd7b-406d-6e3a-07d5-abf041b06f27&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0by5pdC9pbnRlbGxpZ2VuemEtYXJ0aWZpY2lhbGUtYXR0aS1kaWZlbnNpdmktYWxsdWNpbmF6aW8v>

CORTE DI GIUSTIZIA UE

Corte di Giustizia UE, 27/02/2025, C-203/22

Credit scoring - diritto di accesso all'informazione e alle spiegazioni sulla logica sottesa a decisioni automatizzate.

Abstract: l'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 di tale regolamento, in caso di processo decisionale automatizzato compresa la profilazione, l'interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di «informazioni significative sulla logica utilizzata», che quest'ultimo gli spieghi, mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali relativi a tale interessato al fine di ottenerne un risultato determinato, come un profilo di solvibilità. Secondo la Corte, in sintesi, il responsabile del trattamento deve spiegare chiaramente la procedura e i criteri usati per valutare il merito creditizio del cliente, in modo che l'interessato possa capire quali dati personali sono stati utilizzati e come nel processo decisionale automatizzato, come nel credit scoring. Ad esempio, deve essere indicato se e in che modo una modifica dei dati avrebbe portato a un esito differente; una semplice esposizione dell'algoritmo non basta come spiegazione chiara e sintetica. Inoltre, se il responsabile del trattamento ritiene che alcune informazioni da fornire contengano dati protetti di terzi o segreti commerciali, deve segnalarlo all'autorità di controllo o al giudice. Questi ultimi valuteranno i diritti e gli interessi coinvolti per stabilire l'effettiva portata del diritto di accesso. Il GDPR vieta norme nazionali che, in modo generale, vietano questo diritto di accesso se esso compromette un segreto commerciale del titolare o di terzi. La Corte evidenzia che, nel contesto di decisioni basate esclusivamente su un trattamento automatizzato (come quello di credit scoring), il diritto dell'interessato a ricevere le informazioni previste dall'art. 15, par. 1, lett. h), del GDPR ha lo scopo di permettergli di esercitare efficacemente i diritti riconosciutigli dall'art. 22, par. 3, cioè di esprimere il proprio

punto di vista e di contestare la decisione. Se gli interessati non potessero comprendere le motivazioni della decisione prima di intervenire o contestarla, questi diritti non potrebbero tutelarli dai rischi legati al trattamento automatizzato dei loro dati. Dal testo si ricava che il diritto a ricevere “informazioni significative sulla logica utilizzata” va interpretato come il diritto a una spiegazione chiara della procedura e dei criteri concreti adottati per elaborare i dati personali e ottenere risultati specifici, come la valutazione della solvibilità. Questa spiegazione deve essere fornita in modo pertinente, conciso, trasparente e facilmente accessibile. Non è sufficiente comunicare solo una formula matematica complessa o la descrizione dettagliata di tutte le fasi del processo automatizzato, poiché nessuno di questi modi è abbastanza chiaro e sintetico. Riguardo alla profilazione, può essere sufficiente informare l’interessato su come una variazione dei dati considerati avrebbe cambiato l’esito. La Corte ricorda anche che, secondo il considerando 4 del GDPR, il diritto alla protezione dei dati non è assoluto e deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, rispettando il principio di proporzionalità. Qualsiasi limitazione del diritto di accesso prevista dall’art. 15 è ammessa solo se salvaguarda i diritti e le libertà altrui in modo necessario e proporzionato in una società democratica, come previsto dall’art. 23, par. 1, lett. i) del GDPR. In particolare, in caso di conflitto tra il diritto di accesso e il rispetto di segreti commerciali o dati personali di terzi protetti, le informazioni devono essere comunicate all’autorità di controllo o al giudice competente, che valuteranno i diritti e gli interessi coinvolti per definire la portata del diritto di accesso. Infine, la Corte sottolinea che uno Stato membro non può decidere in via definitiva come bilanciare questi diritti caso per caso, funzione riservata al diritto dell’Unione, come richiamato nella sentenza SCHUFA Holding e a. (Scoring), C-634/21.

<https://www.eius.it/giurisprudenza/2025/0934326>

INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI SISTEMI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, sezione Consultiva per gli atti normativi, Adunanza di Sezione del 12 marzo 2024 n. 440

Abstract: Il Consiglio di Stato viene chiamato ad esprimere il prescritto sullo Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Tra le varie norme esaminate il Consiglio di Stato si sofferma sugli artt. 8 (Formazione) e 9 (Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo) che prevedono, rispettivamente, la definizione di un piano specifico di formazione del personale, da erogare attraverso la Scuola nazionale dell’amministrazione, con specifico riguardo alla “digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli”, e le disposizioni di incentivazione all’utilizzo delle tecnologie informatiche in tutte le fasi dei controlli, ivi compreso il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale. In proposito, si segnala la sostanziale incongruenza, sia pure indotta dal limite della delega (e trasfusa nella finale clausola di invarianza, di cui all’articolo 10), di prevedere operazioni di significativo impatto organizzativo sostanzialmente a costo zero. Inoltre, il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale – che valorizzano “approcci di apprendimento automatico o basati sulla logica e sulla conoscenza” – richiede la strutturazione di adeguate garanzie, non limitate alla “tracciabilità” del funzionamento del sistema ed alla generica “conoscibilità ai soggetti controllati”, ma estese ad una più incisiva salvaguardia della effettività del contraddittorio ed una meno generica prefigurazione delle conseguenze della violazione dei formalismi algoritmici. Alla luce dei rilievi che precedono, è avviso della Sezione che lo schema di decreto legislativo all’esame evidenzia – sia relativamente agli adempimenti procedurali (quanto alla non adeguata formalizzazione della proposta congiunta), sia relativamente ai contenuti (quanto alle prefigurate modalità di semplificazione piuttosto programmata che effettivamente realizzata) – profili di criticità relativamente alla corrispondenza alle direttive della legge di delegazione. Importante è dunque evidenziare come il

Consiglio di Stato ha ben presente l'importanza della formazione del personale che, nella materia della formazione tecnologica deve richiedere uno sforzo economico importante; secondariamente, spinge il sistema delle garanzie dell'effettività del contraddittorio e di un sistema sanzionatorio più incisivo in caso di violazione dei formalismi algoritmici. Il pensiero del Consiglio di Stato evidenzia una crescente preoccupazione per l'uso di sistemi automatizzati e intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, in particolare quando questi sistemi possono influenzare decisioni che hanno conseguenze significative per i cittadini e le imprese. La posizione del Consiglio di Stato riflette l'emergere di principi fondamentali per un uso etico e legittimo dell'IA nel settore pubblico, in linea con le tendenze normative europee, come l'AI Act, che mirano a garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano utilizzati in modo responsabile, trasparente e rispettoso dei diritti fondamentali.

<https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=consul&nrg=202400316&nomeFile=20240044027.html&subDir=Provvedimenti>

PARTE II BEST PRACTISES

Introduzione

Questa sezione raccoglie le prassi operative elaborate nei diversi settori delle amministrazioni pubbliche e professionali legali per garantire un uso dell'IA rispettoso dei principi di trasparenza, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali. Le prassi operative, ovvero le modalità consolidate con cui vengono svolti i processi amministrativi, assumono un ruolo centrale: non basta infatti dotarsi di strumenti tecnologici avanzati se non si accompagnano a una revisione e riprogettazione dei flussi di lavoro e delle competenze organizzative. L'innovazione tecnologica, infatti, richiede un cambiamento culturale e metodologico che coinvolga tutto il personale, promuovendo l'adozione di buone pratiche e la condivisione di soluzioni già sperimentate con successo da altri enti. La legge 17 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni in materia di Intelligenza Artificiale -, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, stabilisce un quadro di riferimento nazionale per l'uso dell'IA in linea con l'AI Act. E' a prima legge organica italiana sull'IA e, per le Pubbliche Amministrazioni, la legge impone di adottare misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'IA e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori. La normativa sancisce inoltre l'utilità dell'IA, limitandone la funzione strumentale e di supporto rispetto al potere decisionale, comunque riservato alla persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale e segnalando la necessità di garantire attività formative a favore del personale. Un occhio di riguardo anche all'esperienza dell'IA nel settore forense, sottolineando come l'adozione della Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari da parte della Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) evidenzia già sin dal 2018 l'urgenza di mettere in chiaro alcuni principi deontologici nella convivenza dell'attività forense con i sistemi di IA. L'intento è proseguito nel 2023 con l'adozione da parte della Commissione Nuove Tecnologie della Associazione degli Ordini Europei (Fédération des Barreaux d'Europe) di proprie Linee guida per l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale per garantire un uso responsabile e informato

dell'intelligenza artificiale generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni in campo legale. Attualmente il consiglio dell'ordine di Milano ha elaborato delle linee guida. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino ha pubblicato un vademecum per l'uso dei sistemi di IA che assuma come parametro di riferimento non solo la tutela della privacy e dell'obbligo di segretezza, ma anche la valutazione dell'affidabilità di chi fa il servizio e dei dati che tratta. Quanto sopra lascia intravedere all'orizzonte una nuova problematica: quello dell'avvocato deployer. Da ultimo va rimarcato che l'art. 13 della legge 132/2025 coinvolge gli Ordini professionali nella tenuta di corsi di formazione sull'intelligenza artificiale, chiede espressamente di limitarsi alle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e di conservare la prevalenza del lavoro intellettuale nell'esercizio della professione. Oltre a questo, la legge pone un vero e proprio obbligo, in capo al professionista, di comunicare con la massima chiarezza al proprio cliente se intende utilizzare sistemi di AI nella esecuzione del mandato ricevuto.

Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione Edizione 2024-2026 Aggiornamento 2025 - AGID

Il documento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2024, suggerisce alle pubbliche amministrazioni il rispetto di alcuni principi generali di utilizzo dell'IA nella PA per il miglioramento dei servizi e riduzione dei costi, concentrando l'investimento in tecnologie "nell'automazione dei compiti ripetitivi". Nel documento viene affermato che: *"L'intelligenza artificiale ha il potenziale per essere una tecnologia estremamente utile, o addirittura dirompente, per la modernizzazione del settore pubblico. L'IA sembra essere la risposta alla crescente necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione e nell'erogazione dei servizi pubblici. Tra le potenzialità delle tecnologie di intelligenza artificiale si possono citare le capacità di: • automatizzare attività di ricerca e analisi delle informazioni semplici e ripetitive, liberando tempo di lavoro per attività a maggior valore; • aumentare le capacità predittive, migliorando il processo decisionale basato sui dati; • supportare la personalizzazione dei servizi incentrata sull'utente, aumentando l'efficacia dell'erogazione dei servizi pubblici anche attraverso meccanismi di proattività. L'Unione Europea mira a diventare leader strategico nell'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico. Questa intenzione è chiaramente espressa nella Comunicazione "Piano Coordinato sull'Intelligenza Artificiale" COM (2021) 205 del 21 aprile 2021 in cui la Commissione europea propone specificamente di "rendere il settore pubblico un pioniere nell'uso dell'IA". Il documento sottolinea inoltre come "Un elemento chiave per il raggiungimento di questo obiettivo è la formazione e l'aggiornamento continuo delle competenze all'interno delle amministrazioni pubbliche. Ciò implica non solo dotare i dipendenti delle conoscenze tecniche necessarie per comprendere e gestire i rischi dell'AI, ma anche sviluppare una cultura organizzativa che promuova la consapevolezza e la responsabilità nei confronti di questi nuovi sistemi tecnologici. In questo senso, l'analisi del rischio diventa un processo dinamico, che evolve con il progresso tecnologico e l'accumulo di nuove esperienze e conoscenze nel campo dell'AI".*

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a42182c89a8bf8a7bb2d80efe71e75805ab71904e9fd602e3c61d3c34761241ajmltdHM9MTc2MTg2ODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=159ebd7b-406d-6e3a-07d5->

Pubblicato il 20 novembre 2024, il CRA mira a rafforzare la sicurezza dei prodotti digitali a vantaggio di tutti i consumatori e le imprese dell'Unione Europea introducendo nuovi requisiti di sicurezza informatica per i prodotti hardware e software durante tutto il loro ciclo di vita. Concede agli operatori economici un periodo di 24-36 mesi, fino all'11 dicembre 2027, per adeguarsi ai suoi requisiti dopo la sua entrata in vigore. Il ruolo della pubblica amministrazione è evidenziato nell'articolo 5, paragrafo 2, a mente del quale *"in caso di appalti di prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono che la conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all'allegato I del presente regolamento, compresa la capacità dei fabbricanti di gestire efficacemente le vulnerabilità, sia presa in considerazione nella procedura di appalto"*. Il problema di determinare chi sia responsabile dell'analisi della conformità evidenzia una lacuna di competenze specifica della pubblica amministrazione, che potrebbe non possedere le competenze necessarie per una verifica approfondita della conformità.

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=144cfb0d37519003497443bbd75293b47a9db4384eec95643b82951f2ec72386JmltdHM9MTc2MTg2ODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=159ebd7b-406d-6e3a-07d5-abf041b06f27&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY2VwLmV1L2ZpbGVhZG1pbi91c2VyX3VwbG9hZC9jZXAuZXUvQ1JBX1ZlcnNpb25lQnJldmVfZmluYWxfSVQucGRm>

L'esperienza del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano

L'Ordine degli Avvocati di Milano lancia HOROS: la prima Carta dei Principi in Italia per l'uso consapevole dei sistemi di AI in ambito forense e, insieme, un progetto di alfabetizzazione dedicato all'avvocatura per un'attività di osservatorio continua volta alla ricognizione delle soluzioni AI dedicate al sistema giustizia. Questa carta mira a definire confini adeguati per l'uso dell'AI, garantire che la tecnologia non comprometta i principi etici e deontologici della professione e promuovere la formazione degli avvocati. Nella carta dei principi vengono enucleati i seguenti punti chiave: Formazione e Alfabetizzazione per gli avvocati, volto ad aggiornarli sull'uso dell'AI e a monitorare le soluzioni AI per la giustizia. Uso Consapevole, con l'obiettivo di utilizzare l'AI in modo responsabile, evitando la dipendenza dai risultati automatizzati e garantendo la trasparenza delle decisioni. Non sostituzione delle competenze legali; Confini e Etica: l'importanza di definire confini adeguati per l'uso dell'AI e di mantenere la decisione umana al centro del processo. L'Ordine di Milano si impegna in un'attività di osservatorio continua per monitorare le soluzioni AI dedicate al sistema giustizia e aggiornare la Carta dei Principi.

<https://www.ordineavvocatimilano.it/it/news/la-carta-dei-principi-per-un-uso-consapevole-dei-sistemi-di-intelligenza-artificiale-in-ambito-forense/p100-n2587>

Linee guida rivolte agli avvocati per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai modelli linguistici di grandi dimensioni e dalla intelligenza artificiale generativa (rapporto FBE giugno

2023)

Nel giugno 2023 la Commissione Nuove Tecnologie della Associazione degli Ordini Europei (Fédération des Barreaux d'Europe) ha adottato proprie Linee guida per l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Il lavoro si pone l'obiettivo di mantenere standard etici, proteggere la riservatezza del cliente e garantire un uso responsabile e informato dell'intelligenza artificiale generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni in campo legale. Importante informare i clienti sui rischi associati all'affidarsi esclusivamente a questo tipo di pratica.

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=39078415e839f12335c58da742053eb73bc0fff2e76396a010b5b2296954d518JmltdHM9MTc2MTg2ODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=33ff5f58-df86-6a19-08ef-4df2de5b6bae&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cub3JkaW5lYXZ2b2NhdGkuYmFyaS5pdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMy8wNy9BdnZvY2F0aV9lX0lBX0xpbnVlX2d1aWRhLnBkZg>

Vademecum Normativo sull'uso dell'IA – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Il Vademecum, recentemente adottato, si pone come una risorsa operativa fondamentale per i professionisti, tracciando un sentiero virtuoso per un **uso responsabile e informato** dell'IA. Il documento copre i profili critici legati all'impiego dell'IA nello svolgimento dell'attività professionale, focalizzandosi in particolare su:

- **Obbligo di mappatura dei propri strumenti di lavoro e di valutazione del rischio.** Al fine di operare una distinzione tra titolare del trattamento e fornitore di sistema di IA il Vademecum esorta l'avvocato a mappare i propri strumenti di lavoro e di perfezionare i rapporti con il proprio fornitore pretendendo il rispetto degli obblighi del GDPR . la mappatura comprende anche il software utilizzato per far funzionare l' IA
- **Protezione dei dati personali:** Dettaglia le attività suggerite prima di iniziare il trattamento, come la **valutazione di impatto (DPIA)** e l'obbligo di **informativa al cliente** (art. 13 RGPD).
- **Proprietà Intellettuale:** Analizza i diritti e i limiti relativi a software, prompt e output generati dall'IA.
- **Regolamento sull'IA e Legge sull'IA:** Sottolinea l'importanza di fornire **spiegazioni chiare e significative** sul ruolo del sistema di IA nelle procedure decisionali ad alto rischio.

[Breviario normativo sull'uso dell' IA](#)

Mariamichaela Li Volti

Avvocato presso l'avvocatura comunale Città di Torino

Questo Dossier raccoglie una selezione della giurisprudenza, delle Linee Guida e delle prassi operative che offrono strumenti concreti per tradurre l'imperativo etico e legale in prassi amministrativa. L'obiettivo è fornire una bussola operativa alle Amministrazioni, assicurando che l'innovazione tecnologica sia sempre accompagnata da una solida governance algoritmica e dal pieno rispetto dei diritti fondamentali. In particolare, i principi di trasparenza algoritmica, di verificabilità dei risultati, di libero accesso ai parametri utilizzati dagli algoritmi e di specificazione delle modalità di applicazione dell'IA creano un nuovo corollario dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost, una norma – quest'ultima - che si presenta più moderna che mai.

Mariamichaela Li Volti, Avvocato Cassazionista e Dirigente dell'Avvocatura della Città di Torino, specializzato in diritto amministrativo, pubblico impiego e contenzioso locale. Vanta esperienza nella gestione di contenziosi complessi e in consulenza per la pubblica amministrazione. Negli ultimi anni si è dedicata all'innovazione digitale e all'intelligenza artificiale, promuovendo la trasformazione digitale e l'adozione consapevole di tecnologie avanzate nell'Avvocatura pubblica.

Sono felice che questo dossier possa essere utile alla community! Se desideri citare parti di questo lavoro o condividerlo con la tua rete, ti prego di menzionare il mio profilo [Mariamichaela Li Volti Polidor] e di mantenere intatti i riferimenti originali